



PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.043 - 2010



SETTORE PIANIF.TERR.PROGRAMMAZ. ASSETTO DEL TERRITORIO

Proponente: DIR.SETT.PIANIF.TERR.ASS.TERR.ARCH. GIANCARLO LEONI

OGGETTO:

EDIPOWER SPA - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E SMI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) IN COMUNE DI SERMIDE



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A MATEO VIAGGIARI FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO ENSIGA DEL SETT. PIANIF. TERR. ASS. TERR. ARCH.
IN DATA 04/08/10 ALLE ORE 9:30 PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. TURNI GUSTAVO, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 2.043/2010
DEL 5/08/2010

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.";
- D.Lgs. n. 42/2004 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i.;
- D.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";

RICHIAMATO l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 comma 3 il quale prevede *"...La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico..."* e il comma 4 dello stesso articolo *"...Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto...."*;

VISTA l'istanza, in atti provinciali prot. n. 7204 del 03.02.2010, con la quale Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, con sede legale in foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano – P.IVA 13442230150, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 997,92 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Sermide, all'interno della Centrale Termoelettrica su un'area di 24.300 mq individuata al Foglio 1 - mappale 1;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'installazione di un impianto FER in un'area sottoposta in parte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. che il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, ha inoltrato al Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Assetto del Territorio della Provincia di Mantova con prot. n. 16083 del 24.03.2010 per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 997,92 kWp in Comune di Sermide (MN);

VISTA la domanda, presentata contestualmente alla documentazione integrativa prot. 16954 pervenuta in data 29.03.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, con la quale Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di trasformazione all'esistente cabina n. 14770, necessaria alla connessione alla rete MT dell'impianto fotovoltaico da 997,92 kWp di proprietà di Edipower spa (MN);

CONSIDERATO che il Sig. Monteforte Giuseppe con documentazione integrativa pervenuta in data 11.06.2010 prot. GN. 33799 dichiara di connettere l'impianto di produzione da fotovoltaico alla rete MT mediante il ripristino della cabina esistente, non prevedendo la realizzazione di nuovi tratti di linea MT e di nuove cabine di trasformazione/connessione;

DATO ATTO, pertanto, che la modalità di connessione alla rete MT dell'impianto prevista, non necessita di alcuna autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82;

DATO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi è stato espresso parere paesaggistico prot. n. 44112 del 26.07.2010 e che l'autorizzazione paesaggistica costituisce parte integrante della presente autorizzazione unica;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il 29.04.2010 e il 26.07.2010 come riportato nell'allegata scheda tecnica;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria compiuta dai competenti Servizio Energia e Servizio Assetto del Territorio della Provincia per quanto attiene gli aspetti tecnico-impiantistici, paesaggistici e di compatibilità con il PTCP, come emerge dal documento tecnico e dal parere paesaggistico allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominati "allegato tecnico" e "Parere Paesaggistico";

VISTO il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi in cui in merito alla conformità urbanistica dell'area, il Comune conferma che parte dell'area verrà classificata definitivamente nel PGT a "Zona per la produzione di energia", quindi assimilabile alle aree industriali – commerciali e pertanto chiede alla Provincia di determinare preliminarmente la variante urbanistica con l'autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs.387/03;

CONSIDERATO che è necessario attendere l'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, per richiedere il rilascio di una garanzia bancaria fidejssoria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi e che, pertanto, la suddetta garanzia verrà coerentemente richiesta in futuro;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, con sede legale in foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano – P.IVA 13442230150, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) da realizzare in comune di Sermide, all'interno della Centrale Termoelettrica su un'area di 24.300 mq individuata al Foglio 1 - mappale 1 e avente una potenzialità elettrica complessiva pari a 997,875 kWp.
2. Di obbligare Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, con sede legale in foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, al rispetto di tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno ad uopo stabilite in materia di garanzia fidejssoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi.

3. di autorizzare anche dal punto di vista paesaggistico, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'impianto suddetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni, in particolare:

a) prescrizioni, dettate dalla Soprintendenza nel parere vincolante prot. n. 7162/BN del 23.07.2010: *"Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate.*

In particolare, si ritiene necessario richiedere quanto segue:

- *Il rafforzamento delle opere di mitigazione nella zona 1 realizzando, così come già indicato nella precedente richiesta di integrazioni del 6.07.2010 (ns. prot. n. 6330/BN), una barriera verde di profondità minima di 15 metri effettuando la necessaria predisposizione del fondo esistente;*
- *La predisposizione di una barriera verde di maggior altezza nella zona 2 al fine di ottimizzare la sua funzione di mascheratura in considerazione dell'arretramento previsto legato all'applicazione delle norme di polizia idraulica.*
- *Il prolungamento della fascia di mitigazione della zona 3, realizzandola così come prevista, a protezione visiva di tutto il lato nord interessato dai pannelli fotovoltaici".*

b) disposizioni, contenute nel parere paesaggistico prot. n. 44112 del 26.07.2010:

- Prima del rilascio dell'atto autorizzativo unico e/o prima dell'effettivo inizio dei lavori dovranno essere trasmessi a questo Ente gli elaborati esecutivi redatti secondo le prescrizioni sopra indicate (parere Soprintendenza prot. n. 7162/BN del 23.07.2010), che dovranno contenere anche l'indicazione grafica della vegetazione già presente sull'area (solo se significativa dal punto di vista della mitigazione ambientale).
- L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire in modo conforme a quanto previsto negli elaborati presentati e vistati, di cui al progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Ogni modifica al progetto autorizzato dovrà essere oggetto di nuova richiesta di autorizzazione dell'Ente competente.
- La realizzazione di opere difformi dal progetto autorizzato e l'inosservanza delle eventuali condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale del Comune di Sermide, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è incaricato della vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire agli Enti competenti ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. le eventuali difformità, per l'applicazione delle sanzioni di legge.
- Si precisa che la presente autorizzazione paesaggistica concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. n. 42/2004, ha la durata di 5 anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 82, comma 3, della L.R. n. 12/2005, e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto ogni altro aspetto.

Qualora l'intervento oggetto della presente autorizzazione non venisse ultimato entro il termine di validità suddetto, sarà cura del richiedente presentare nuova istanza di Autorizzazione Paesaggistica.

Il provvedimento diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmesso, senza indugio alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del



procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- Il provvedimento resterà affisso all'albo pretorio e all'albo telematico della Provincia di Mantova per non meno di 30 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 146, comma 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

4. Di stabilire che:

- a) La costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico e nel Parere Paesaggistico, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;
- b) ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza del Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa;
- c) il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al Comune di Sermide, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, alla A.S.L.;
- d) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- e) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- f) il presente atto venga notificato al Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, al Comune di Sermide e venga trasmessa copia semplice dello stesso all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio – Struttura Paesaggio, al GSE Gestore Servizi energetici, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F.;
- g) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- h) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- i) la presente autorizzazione determina la variante urbanistica dell'area oggetto di intervento a "Zona per produzione di energia normata dall'art. 11.1" delle NTA del PRG del Comune di Sermide;
- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 05 agosto 2010

IL DIRIGENTE
(Arch. Giancarlo Leoni)





Settore Pianificazione
 Territoriale,
 Programmazione
 Assetto del Territorio
 Servizio Energia



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA
 COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA
 PARI A 997,875 kWp SITO IN SERMIDE – **EDIPOWER SPA – FORO BUONAPARTE, 31**
 – 20121 MILANO

RICHIEDENTE:	Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa
SEDE:	Milano, Foro Buonaparte, 31
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	Centrale Termoelettrica di Sermide – mappale 1 foglio 1
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Prot. prov. n. 16954 del 29.03.2010, Prot. prov. n. 33799 del 11.06.2010, Prot. prov. n. 45695 del 04.08.2010

ISTANZA

Con nota prot. n. 7204 del 03.02.2010 il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 997,92 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Sermide, all'interno della Centrale Termoelettrica su un'area di 24.300 mq individuata al Foglio 1 - mappale 1;

Con domanda presentata contestualmente alla documentazione integrativa prot. 16954 pervenuta in data 29.03.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato e delle relative opere accessorie, per allacciare la nuova cabina di trasformazione all'esistente cabina n. 14770, necessaria alla connessione alla rete MT dell'impianto fotovoltaico da 997,92 kWp di proprietà di Edipower spa (MN);

Con nota prot. 8084 del 12.02.2010 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto ed ha sospeso i termini dell'istanza sino alla presentazione di documentazione integrativa minima di progetto da effettuarsi entro la data del 16.03.2010;

Con nota prot. 14748 del 17.03.2010, non essendo pervenuta entro il termine previsto la documentazione integrativa richiesta, il servizio Energia ha comunicato a Edipower spa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, assegnando al richiedente ancora n. 10 giorni per la trasmissione della documentazione mancante prima di emettere un provvedimento negativo;

Con nota prot. n. 16954 del 29.03.2010 il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, ha presentato la documentazione integrativa minima di progetto richiesta con le precedenti comunicazioni;

Con nota prot. n. 16083 del 24.03.2010 il Sig. Monteforte Giuseppe, Legale rappresentante di Edipower Spa, ha inoltrato al Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Assetto del Territorio della Provincia di Mantova la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 997,92 kWp in Comune di Sermide (MN);

In data 27.05.2010 con note prot. 30204 e 30206 del 27.05.2010, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutta la documentazione è stata trasmessa alla competente Soprintendenza, iniziando così a decorrere i 45 giorni, di cui all'art. 146, comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con l'impegno a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione per il Paesaggio, senza per questo interrompere il decorrere dei 45 gg;

Con medesima nota prot. 30206 del 27.05.2010 è stata data comunicazione al richiedente di avvio del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 147, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi;

In data 06.07.2010 con prot. n. 6330/BN, agli atti con prot. n. 39952 del 07.07.2010, è arrivata nota della Soprintendenza, con cui è stata richiesta documentazione integrativa, in mancanza della quale si trovava nell'impossibilità di esprimere il parere vincolante;

In data 07.07.2010 con prot. n. 39433 si trasmette in Soprintendenza la documentazione integrativa nel frattempo consegnata dalla Ditta;

In data 29.04.2010 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime parere di massima favorevole con prescrizioni.

In data 11.06.10 con nota di accompagnamento prot. GN. 33799 Edipower Spa, sulla base delle prescrizioni di cui sopra, ha presentato in sostituzione della documentazione allegata all'istanza originaria l'intero progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico, fatto salvo la relazione paesaggistica integrata con le indicazioni emerse in conferenza di servizi, contenente:

- relazione tecnica impianto fotovoltaico,
- descrizione attività di cantiere e dismissione impianto,
- relazione geotecnica,
- rendering fotografico,
- inquadramento territoriale – estratto PRG,
- inserimento layout su carta tecnica regionale,
- inquadramento impianto fotovoltaico su mappa catastale,
- allegato fotografico;
- Layout generale disposizione moduli fotovoltaici;
- cabina inverter/trasformatore;
- struttura sostegno pannelli pianta sezione dettagli per moduli 75 W;
- planimetria cavidotti per cavi in c.c.;
- schema funzionale a blocchi;
- schema elettrico unificare AC;
- schema elettrico unificare DC;
- connessione elettrica;

- descrizione attività di preparazione area per impianto fotovoltaico;
- planimetria localizzazione impianto fotovoltaico ed area oggetto di bonifica.

Con nota prot. n. 39991 del 07.07.2010 il servizio Energia ha convocato la seconda seduta della Conferenza di servizi per il giorno 26.07.2010;

In data 23.07.2010 con nota prot. n. 7162/BN la Soprintendenza ha reso il prescritto parere con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 43852 del 26.07.2010.

Il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza (prot. n. 7162/BN del 23.07.2010, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n° 43852 del 26.07.2010), così recita: *"parere favorevole circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate.

In particolare, si ritiene necessario richiedere quanto segue:

- *Il rafforzamento delle opere di mitigazione nella zona 1 realizzando, così come già indicato nella precedente richiesta di integrazioni del 6.07.2010 (ns. prot. n. 6330/BN), una barriera verde di profondità minima di 15 metri effettuando la necessaria predisposizione del fondo esistente;*
- *La predisposizione di una barriera verde di maggior altezza nella zona 2 al fine di ottimizzare la sua funzione di mascheratura in considerazione dell'arretramento previsto legato all'applicazione delle norme di polizia idraulica.*
- *Il prolungamento della fascia di mitigazione della zona 3, realizzandola così come prevista, a protezione visiva di tutto il lato nord interessato dai pannelli fotovoltaici";*

In data 26.07.2010 il Servizio Assetto del Territorio ha emesso il Parere Paesaggistico, prot. n. 44112, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, in sede di Conferenza di Servizi.

In data 26.07.2010 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime a maggioranza parere favorevole e considera conclusi i lavori.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato all'interno della Centrale Termoelettrica di Sermide sul mappale n. 1 del foglio catastale n. 1 del Comune di Sermide, in area classificata da PRG vigente come "Zona per produzione di energia normata dall'art. 11.1 – Zona per serre e coltivazioni agricole specializzate normata dall'art. 9.3" e ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'impianto sarà posizionato su una superficie di mq 24.300. L'orientamento del terreno risulta sull'asse nord-sud e l'impianto sarà posizionato con un angolo azimutale a sud di 0° e inclinazione dei pannelli di 30° sull'orizzonte.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata da Edipower Spa risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto è parzialmente soggetta ai seguenti vincoli di legge:

- art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e s.m.i. (ex L. 431/85);

DISPONIBILITA' AREA:

Edipower Spa ha inserito tra la documentazione pervenuta il 03.02.2010 prot. 7204 e il 11.06.2010 prot. 33799 copia delle visure catastali attestanti la proprietà dell'area oggetto dell'intervento.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art.2 comma b1 del D.M.19/02/2007. L'impianto sarà del tipo Grid Connected, suddiviso su tre aree ed in 4 sottocampi per un totale di 13.305 moduli. I moduli del tipo Wuerth Solare GeneCIS 75W sono collegati tra loro in serie a gruppi di 15 a formare le n. 887 stringhe che verranno inserite in parallelo tra loro a formare i sottocampi. I moduli saranno fissati ad una struttura metallica costituita da un telaio di tipo modulare, da profilati trasversali in alluminio anodizzato e sarà ancorata tramite pannelli in c.a. (zavorre), del tipo prefabbricato.

Saranno poi installati n. 4 inverter marca *SOLEIL 250*.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto con modalità di connessione in trifase in bassa tensione.

La superficie catastale occupata dall'impianto è pari a 9.699 mq.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:*COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA*

Con nota del 20.07.2010 pervenuta al protocollo generale il 26.07.2010 prot. n. 44111, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che gli impianti in questione non rientrano tra le attività elencate nell'allegato al D.M. 16/02/82 soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi

ASL MANTOVA

Ha comunicato, con nota trasmessa in data odierna: "viste le integrazioni presentate, tenuto conto del documento ARPA n. 98325 del 12/07/2010 Si conferma, per gli aspetti igienico sanitari di competenza, il parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, espresso in data 29/04/2010 prot. 1220/2010 che fa parte integrante del presente parere."

ARPA LOMBARDIA

In data 22/07/2010, ha trasmesso il parere tecnico per la conferenza di servizi del 26.07.2010: "In riferimento a quanto previsto nel verbale della conferenza di servizi del 29 aprile 2010, sono state realizzate le indagini finalizzate alla verifica della qualità dei terreni delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto. I risultati di tali indagini, effettuate in contraddittorio con personale di questa Agenzia, sono stati trasmessi con nota ARPA prot. n. 98325 del 12 luglio 2010 e non hanno evidenziato valori analitici eccedenti i limiti di legge che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per la destinazione d'uso industriale/commerciale.

In relazione ai limiti per la destinazione d'uso verde/residenziale, n.5 campioni per il parametro Stagno e n.1 per il parametro Vanadio risultano invece superiori a detti limiti. Pertanto, fatte salve le prescrizioni ARPA inerenti le tematiche rumore e campi elettromagnetici formulate nel precedente parere consegnato in sede di Conferenza di

Servizi del 29 aprile 2010, per la scrivente Agenzia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto a condizione che la destinazione d'uso delle aree destinate a tale scopo sia assimilabile all'uso industriale/commerciale previsto dalla vigente normativa in materia di siti contaminati.

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 29.04.10 ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente all'acquisizione della documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

Con plico consegnato in data 11.06.10 Edipower Spa ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza del 29.04.10.

La Conferenza di Servizi del 26.07.10 ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Con nota pervenuta al protocollo generale n. 45695 il 04.08.2010 Edipower ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella seconda seduta della conferenza di servizi del 26.07.2010

OSSERVAZIONI E PARERE UFFICIO ENERGIA

Valutata la documentazione integrativa trasmessa da Edipower spa con nota del 11.06.2010 prot. 33799 e nota del 04.08.2010 prot. 45695 così come richiesto in sede di conferenza di servizi;

RITENUTO che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi da Edipower Spa con nota 7204 del 03.02.2010, nota Prot. prov. n. 16954 del 29.03.2010, nota Prot. prov. n. 33799 del 11.06.2010 e nota Prot. prov. n. 45695 del 04.08.2010;
2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli eventuali interventi di scavo;
3. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
4. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il

- benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
5. in fase di cantiere Edipower Spa dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
 6. Edipower Spa, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
 7. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
 8. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Matteo Villagrossi)



Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)





PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Assetto Territorio
Servizio Assetto del Territorio

Prot. n° 44112
Del 26/07/2010

Parere Paesaggistico

del Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Assetto del Territorio
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.
e della d.g.r. n° 8/2121 del 15 marzo 2006

INTERVENTO:	Realizzazione impianto fotovoltaico Pn 997,92 kW.
RICHIEDENTE:	EDIPOWER s.p.a. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano
VINCOLO:	D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) (<i>Fiume Po</i>).
COMPETENZA:	Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera e-ter) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE Monteforte Giuseppe, L.R. di EDIPOWER SPA con sede a Milano, in data 24/03/2010, prot. n. 16083, ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a Pn 997,92 kW entro il perimetro della centrale termoelettrica di Sermide (MN), composto dai seguenti elaborati (Allegato 1):

1. Relazione paesaggistica;
2. Fotografie stato di fatto
3. Tav. n° 1 – All. 1 Elementi costitutivi del paesaggio
4. Tav. n° 2 – All. 2 Mitigazione ambientale
5. Tav. n° 3 – All. 3 Sezione schematica
6. Relazione descrittiva

CONSIDERATO CHE l'area d'intervento risulta essere sottoposta ai seguenti vincoli paesaggistici:

- art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (ex Legge 431/85) del *Fiume Po*, iscritto nell'elenco di cui alla D.G.R. n° 12028/1986;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'intervento deve essere approvato con autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2001 da parte del Servizio Energia della Provincia di Mantova (impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, b1 del D.M. 19/02/2007);
- l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del sostitutivo parere paesaggistico, da esprimersi in sede di Conferenza di Servizi, è in capo alla Provincia di Mantova – Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera e-ter) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- dal 1° gennaio 2010 è in vigore la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per cui si rende necessario acquisire il parere vincolante della

- Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova, ai sensi dell'art. 146, comma 5;
- in data 27/05/2010, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutta la documentazione è stata trasmessa alla competente Soprintendenza, iniziando così a decorrere i 45 giorni, di cui all'art. 146, comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con l'impegno a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione per il Paesaggio, senza per questo interrompere il decorrere dei 45 gg;
 - in data 06/07/2010 con prot. n. 6330/BN, agli atti con prot. n. 39952 del 07/07/2010, è arrivata nota della Soprintendenza, con cui è stata richiesta documentazione integrativa, in mancanza della quale si trovava nell'impossibilità di esprimere il parere vincolante;
 - in data 07/07/2010 con prot. n. 39433 si trasmette in Soprintendenza la documentazione integrativa nel frattempo consegnata dalla Ditta;
 - il Servizio Energia con nota prot. n. 39991 del 07/07/2010 ha nel frattempo convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 26/07/2010, ri-assumendo nella sua procedura la facoltà di indizione della Conferenza di cui all'art. 146, comma 9;
 - in data 23/07/2010 con nota prot. n. 7162/BN la Soprintendenza ha reso il prescritto parere con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 43852 del 26/07/2010;
 - l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica o del sostitutivo parere paesaggistico deve avvenire entro venti giorni dall'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146, comma 9 del D.Lg. n. 42/2004 e s.m.i. e comunque entro i termini della procedura di autorizzazione unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO CHE:

- nelle valutazioni del progetto costituiscono riferimenti le seguenti *normative e delibere regionali*:
 - . D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare l'art. 146 e la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
 - . L. R. n° 12/2005 e s.m.i. Legge per il governo del Territorio;
 - . D.g.r. n° 8/2121 del 15/03/2006: «*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12*»;
- nella valutazione del progetto si farà riferimento ai seguenti *strumenti di pianificazione*:
 - . Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con d.c.r. n. VIII/951 del 19/01/2010;
 - . Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con d.c.p. n. 3 del 08/02/2010, pubblicato sul BURL in data 07/04/2010;
 - . PRGC del Comune di Sermide.
- per l'espressione del parere paesaggistico in Conferenza di Servizi e sostitutivo dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova e il parere vincolante della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici.

VISTI:

- La relazione istruttoria, agli atti dell'ufficio, resa in data 25/05/2010 dal Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Beni Ambientali, preliminare all'espressione del parere di compatibilità da esprimersi a cura della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova (Allegato 2);
- Il parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, espresso dalla Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova nella seduta del 26/05/2010 con verbale n° 22/10 (Allegato 3);
- Il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza del 23/07/2010 con prot. n. 7162/BN, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n° 43852 del 26/07/2010, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. che così recita: "PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione" (Allegato 4), vincolato però al rispetto di alcune prescrizioni, che si riportano nella parte dispositiva del presente parere;

RICHIAMATI:

- la d.g.p. n. 52 del 12/03/1998 ad oggetto: «L.R. n° 18/97 "Riordino delle competenze e semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdelega agli enti locali". Definizione del Settore competente e procedure interne»;
- la d.c.p. n. 7 del 01/03/2006 ad oggetto: «Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42»;

- i decreti n. 370/2006 e n. 373/2006 Reg. Decreti del Presidente della Provincia di Mantova rispettivamente di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e di designazione del presidente e del vice presidente della Commissione per il Paesaggio;
- la d.c.p. n. 70 del 16/12/2008 ad oggetto: «Adeguamento Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. VIII/7977/2008 e d.g.r. n. VIII/2008, in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n° 63/2008 al D.Lgs. n° 42/2004»;
- il decreto n. 448/2009 Reg. Decreti del Presidente della Provincia di Mantova di integrazione di due componenti della Commissione per il Paesaggio;
- la d.g.r. n. 8/2121 del 15/03/2006 in particolare il paragrafo 5.1.2. laddove si afferma che «Nell'ambito della Conferenza di Servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il parere paesaggistico viene espresso dall'Autorità competente di cui all'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12»
- l'art. 80, comma 3, lettera e-ter) della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.

ESPRIME

parere paesaggistico e valutazione di compatibilità col PTCP favorevole sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico Pn 997,92 kW, presentato in data 24/03/2010, agli atti con prot. n° 16083, in quanto:

- Il progetto presentato, seppur ubicato in un'area vincolata, si colloca di fatto in un'area fortemente antropizzata a destinazione produttiva (centrale termoelettrica per la produzione di energia). Nel progetto è prevista la realizzazione di opere di mitigazione da effettuarsi ad intervento ultimato.
- ha ottenuto il **parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza** (prot. n. 7162/BN del 23/07/2010, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n° 43852 del 26/07/2010), con le seguenti motivazioni: **"parere favorevole circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione**

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate.

In particolare, si ritiene necessario richiedere quanto segue:

- *Il rafforzamento delle opere di mitigazione nella zona 1 realizzando, così come già indicato nella precedente richiesta di integrazioni del 6.07.2010 (ns. prot. n. 6330/BN), una barriera verde di profondità minima di 15 metri effettuando la necessaria predisposizione del fondo esistente;*
- *La predisposizione di una barriera verde di maggior altezza nella zona 2 al fine di ottimizzare la sua funzione di mascheratura in considerazione dell'arretramento previsto legato all'applicazione delle norme di polizia idraulica.*
- *Il prolungamento della fascia di mitigazione della zona 3, realizzandola così come prevista, a protezione visiva di tutto il lato nord interessato dai pannelli fotovoltaici";*

Nel provvedimento finale di approvazione del progetto dovranno essere assunte le seguenti disposizioni:

- Prima del rilascio dell'atto autorizzativo unico e/o prima dell'effettivo inizio dei lavori **dovranno essere trasmessi a questo Ente gli elaborati esecutivi redatti secondo le prescrizioni sopra indicate** (parere Soprintendenza prot. n. 7162/BN del 23/07/2010), **che dovranno contenere anche l'indicazione grafica della vegetazione già presente sull'area (solo se significativa dal punto di vista della mitigazione ambientale).**
- L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire in modo conforme a quanto previsto negli elaborati presentati e vistati, di cui al progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Ogni modifica al progetto autorizzato dovrà essere oggetto di nuova richiesta di autorizzazione dell'Ente competente.
- La realizzazione di opere difformi dal progetto autorizzato e l'inosservanza delle eventuali condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale del Comune di Sermide, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è incaricato della vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire agli Enti competenti ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. le eventuali difformità, per l'applicazione delle sanzioni di legge.
- Si precisa che il presente parere paesaggistico, sostitutivo di autorizzazione paesaggistica, concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. n. 42/2004, ha la durata di 5 anni dalla data di rilascio, ai sensi

dell'art. 82, comma 3, della L.R. n. 12/2005, e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto ogni altro aspetto.

- Qualora l'intervento oggetto della presente autorizzazione non venisse ultimato entro il termine di validità suddetto, sarà cura del richiedente presentare nuova istanza di Autorizzazione Paesaggistica.
- Il provvedimento diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmesso, senza indugio alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- Il presente provvedimento resterà affisso all'albo pretorio e all'albo telematico della Provincia di Mantova per non meno di 30 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 146, comma 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- Il provvedimento è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Allegati:

- Progetto "Realizzazione di un impianto fotovoltaico Pn 997,92 kW" (Allegato 1);
- Relazione istruttoria del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Beni Ambientali, preliminare al parere di compatibilità della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova (Allegato 2).
- Parere di compatibilità paesaggistica della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova espresso nella seduta del 26/05/2010 con verbale n° 22/10 (Allegato 3).
- Parere vincolante della Soprintendenza del 23/07/2010 con prot. n. 7162/BN, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n° 43852 del 26/07/2010, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. che così recita: *"parere favorevole circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate.

In particolare, si ritiene necessario richiedere quanto segue:

- *Il rafforzamento delle opere di mitigazione nella zona 1 realizzando, così come già indicato nella precedente richiesta di integrazioni del 6.07.2010 (ns. prot. n. 6330/BN), una barriera verde di profondità minima di 15 metri effettuando la necessaria predisposizione del fondo esistente;*
- *La predisposizione di una barriera verde di maggior altezza nella zona 2 al fine di ottimizzare la sua funzione di mascheratura in considerazione dell'arretramento previsto legato all'applicazione delle norme di polizia idraulica.*
- *Il prolungamento della fascia di mitigazione della zona 3, realizzandola così come prevista, a protezione visiva di tutto il lato nord interessato dai pannelli fotovoltaici"; (Allegato 4).*

Mantova, 26/07/2010

Il Dirigente
del Settore Pianificazione Territoriale,
Programmazione, Assetto del Territorio
(Arch. Giancarlo Leoni)

